

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Aggiornato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2002

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento è lo strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune
- 2. Si fa esplicito riferimento a quando disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, successivamente modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi provvedimenti attuativi.
- 3. Le norme del presente regolamento si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18, comma 3, lett. g) e 25.

Art. 2 - Obiettivi

- 1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) Disciplinare l'accesso ai servizi a domanda individuale;
 - b) Attuare programmi integrati socio-sanitari e di natura economica;
 - c) Graduare la misura dell'agevolazione nella partecipazione del cittadino al costo del servizio tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.

Art. 3 – Aree di applicazione

- 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- 2. Le prestazioni sociali o assistenziali definite nel regolamento, nella fase iniziale di applicazione sono:
 - Contributi economici;
 - Reddito minimo di inserimento;
 - Servizi scolastici ed educativi;
 - Servizi sociali e socio assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali rivolti agli anziani ed ai disabili;
 - E ogni altro servizio, prestazione o agevolazione a cui l'Amministrazione intende applicare l'I.S.E.E..

Art. 4 – Nucleo familiare convenzionale

- 1. Il nucleo familiare convenzionale è composto dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincoli di parentela, che risultino conviventi, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda, nonché tutti quelli considerati a carico del nucleo familiare ai fini IRPEF.
- 2. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persona, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- 3. Il nucleo è di fatto integrato da:
 - Eventuali soggetti in affidamento familiare alla stessa data;
 - I genitori del minore anche qualora non risultino dallo stato di famiglia conviventi, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento
- 4. Ai fini della valutazione della situazione economica nella determinazione dell'I.S.E., si applica la scala di equivalenza di cui alla tabella contenuta nel successivo articolo 7.

5. I regolamenti dei singoli servizi potranno individuare, ai fini della determinazione dell'I.S.E.E., un nucleo familiare estratto rispetto a quello convenzionale.

Art. 5 – Definizione del reddito

- 1. L'Indicatore della Situazione Reddituale (I.S.R.) si ottiene sommando per tutti i membri del nucleo familiare di cui al precedente articolo 4:
 - a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
 - b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato:
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo 6.
- 2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei valori di cui alle lettere a, b, c, d si detrae l'importo corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone medesimo.

Art. 6 – Definizione del patrimonio

1. L'indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.) dei membri del nucleo familiare di cui all'articolo 4 si ottiene sommando:

1.1 Patrimonio immobiliare

- 1.1.1. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati per ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae, per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - 1.1.1.1. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - 1.1.1.2. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - 1.1.1.3. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo familiare, la detrazione si applica solo per detta quota.
- 1.1.2. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'articolo 5.

1.2 Patrimonio mobiliare

- 1.2.1. Il patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, è determinato da:
- 1.2.2. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9;
- 1.2.3. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1.2.2.;
- 1.2.4. Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1.2.2.;
- 1.2.5. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1.2.2. ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- 1.2.6. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal conto complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- 1.2.7. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1.2.2.;
- 1.2.8. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1.2.2., nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto:
- 1.2.9. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 1.2.6.;
- 1.3 Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a Euro 15.493,70.

Art. 7 – Scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (P.S.E.), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito al precedente articolo 4, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 221/99), riportata nella seguente tabella:

numero dei componenti il nucleo	Parametro	scala	di
familiare	equivalenza (P.S.E.)		

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

- + 0.35 per ogni ulteriore componente
- + 0.20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0.50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%
- + 0.20 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono tutti attività di lavoro o di impresa.
- Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1[^] alla 5[^]. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99.

Art. 8 - Indicatori della Situazione Economica

- 1. L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) si ottiene sommando il valore I.S.R. del reddito (articolo 5) e il 20% del valore I.S.P. del patrimonio (articolo 6). L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), risulta dalla divisione tra questo I.S.E. e il parametro P.S.E. (articolo 7) della scala di equivalenza.
- 2. L'I.S.E.E. permette di confrontare direttamente la condizione economica di nuclei familiari di composizioni e condizioni quali-quantitative diverse e quindi di determinare limiti per il pagamento delle tariffe e per l'accesso ai servizi e alle prestazioni.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

- 1. Il richiedente il servizio o la prestazione deve presentare la domanda all'ufficio comunale preposto.
- 2. Il cittadino, qualora richieda una prestazione agevolata, deve corredare al domanda con la dichiarazione unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I.S.E.E.
- 3. Il Comune assicura l'assistenza gratuita per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica attraverso i propri uffici, ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- 4. La dichiarazione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.
- 5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione può chiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

6. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti alle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

Art. 10 – Attestazione I.S.E.E.

- 1. Il Comune restituisce al cittadino l'originale della dichiarazione sostitutiva unica contenente l'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
- 2.Il Comune trattiene copia della dichiarazione di cui al comma precedente e trasmette nei termini di legge i dati in essa contenuti al sistema informatico dell'INPS.
- 3. L'INPS, ricevuti i dati, provvede al calcolo dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E. rendendo disponibili detti indicatori agli Enti erogatori,nonché al dichiarante nelle forme e con le modalità descritte dalle vigenti normative.

Art. 11 - Deroghe

1. Il Comune, in presenza di eventi straordinari, eccezionali ed urgenti e di conclamato bisogno, può accogliere gli elementi probatori prodotti dal cittadino e non chiedere l'attestazione I.S.E.E.

Art. 12 – Controlli

- 1. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- 2. Il Comune, per l'effettuazione dei controlli, si avvale della collaborazione con il Ministero delle Finanze o altri Enti, anche attraverso la stipula di apposita convenzione, nella misura minima del 5%.
- 3. I controlli saranno effettuati a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati.
- 4. Il Comune può chiedere al dichiarante la documentazione necessaria in suo possesso, idonea a dimostrare la completezza e veridicità delle informazioni rese per la determinazione dell'I.S.E.E., anche al fine di correggere errori materiali o di modesta entità.
- 5. Qualora sia rilasciata una dichiarazione falsa, anche in parte, il richiedente la prestazione agevolata, subisce sanzioni penali, perde i benefici concessi ed è tenuto a rifondere l'Amministrazione Comunale dei benefici economici di cui abbia, nel frattempo, indebitamente usufruito.

Art. 13 – Applicazione

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente.
- 2. Il presente regolamento integra e modifica, per le parti compatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2 e si applica gradualmente secondo quanto previsto dai regolamenti dei servizi medesimi o da specifici provvedimenti.
- 3. L'entità della partecipazione ai costi dei servizi e gli scaglioni I.S.E.E. da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie sono determinate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.